

Disciplina dell'attività contrattuale regionale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'attività contrattuale della Regione Toscana finalizzata all'acquisizione di forniture e servizi.
2. Per le acquisizioni di forniture, compresi i necessari lavori di installazione, e di servizi di importo pari o superiore a 200.000.- ECU, oneri fiscali esclusi, le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le norme comunitarie e le relative norme statali di recepimento.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 19, 20, 21, 22 e 28 della presente legge si applicano altresì all'attività contrattuale relativa all'aggiudicazione di lavori pubblici.

ARTICOLO 2

(Programmazione dell'attività contrattuale.)

1. L'azione dell'Amministrazione si ispira al metodo dell'effettivo coordinamento e programmazione delle acquisizioni, sia per forniture che per prestazioni di servizi, della selezione dei loro fini e, in relazione a questi, della determinazione dei tempi di realizzazione.
2. A tal fine, entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico per la Programmazione, delibera il programma dei contratti, ad esclusione di quelli di cui al successivo art. 17, che le strutture operative regionali di cui al titolo II della LR, 7.11.94 n. 81 prevedono di stipulare nell'esercizio finanziario di riferimento.
3. In relazione a ciascun contratto, il programma individua la struttura competente, l'oggetto e l'importo presunto.
4. Il programma è trasmesso al Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
5. Unitamente al programma, al Consiglio regionale è altresì trasmesso l'elenco dei contratti stipulati nel corso dell'anno precedente.

6. Dell'approvazione del programma e' dato avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del DPR 18.4.1994 n. 573, nonche' per la parte relativa ai contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ai sensi della normativa comunitaria.

7. Agli adempimenti di cui al secondo, quarto, quinto e sesto comma provvede la struttura organizzativa competente in materia di contratti.

8. In materia di lavori pubblici resta salva la programmazione triennale prevista dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3

(Modifiche del programma e contratti urgenti)

1. La Giunta regionale, con le modalita' di cui all'art. 2 dal primo al quarto comma, puo' integrare o modificare nel corso dell'anno, di norma con periodicit  trimestrale, la delibera di programmazione.

2. Qualora circostanze imprevedibili determinino la necessita' di avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma di cui all'art. 2 e l'urgenza non consenta il previo adeguamento del programma medesimo, il Dirigente responsabile del contratto, ai sensi del successivo art. 4, provvede motivatamente all'avvio della procedura.

3. Nei casi di cui al secondo comma, dell'avvio della procedura e' data comunicazione alla Giunta regionale nonche' alla struttura organizzativa competente in materia di contratti ai fini dell'adempimento previsto all'art. 2, quinto comma.

ARTICOLO 4

(Dirigente responsabile del contratto)

1. Il Dirigente preposto, ai sensi della LR 7.11.1994, n. 81, alla struttura organizzativa nelle cui attribuzioni ricade, per materia, l'oggetto del contratto, e' competente all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale ed e' qualificato, ai fini della presente legge, quale Dirigente responsabile del contratto.

2. Il Dirigente responsabile del contratto procede all'indizione della gara, approvandone il relativo bando, il capitolato speciale di appalto, la lettera di invito e lo schema di contratto, provvede all'ammissione delle imprese a partecipare alla gara, approva i risultati della medesima e stipula il relativo contratto. E' incaricato di assicurare il rispetto degli adempimenti e la massima speditezza dei tempi procedurali, sia

nella fase di formazione del contratto sia in quella successiva di esecuzione, fino alla definitiva conclusione.

3. Per l'entità di spesa impegnata, costituente il valore economico del contratto, il predetto dirigente liquida la spesa, complessivamente o per stati di avanzamento, secondo le prescrizioni contrattuali e può altresì operare quale funzionario delegato al pagamento secondo le disposizioni di cui alla legge regionale in materia di aperture di credito.

4. Al termine dell'incarico il Dirigente responsabile del contratto relaziona al coordinatore competente sullo stato del rapporto contrattuale e sul verificarsi di fatti rilevanti che possano in qualche modo influire e modificare l'impostazione contrattuale originaria, nonché sulle eventuali inadempienze del contraente.

5. Il Dirigente responsabile del contratto è responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto dalla LR 20.1.1995, n. 9.

ARTICOLO 5 (Capitolati d'oneri)

1. La Giunta regionale approva i capitolati generali contenenti le condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.

2. Sulla base di questi il Dirigente responsabile del contratto predisponde ed approva il capitolato speciale relativo al singolo contratto contenente i seguenti elementi:

- a) oggetto della fornitura o della prestazione di servizi;
- b) caratteristiche tecnico-merceologiche;
- c) ammontare presunto della spesa sulla base di perizie tecniche aggiornate;
- d) criterio di aggiudicazione;
- e) termini e luogo della consegna;
- f) modalità di esecuzione, di controllo e collaudo;
- g) penalità applicabili per ritardo nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;
- h) ogni altro obbligo posto a carico dei soggetti quali quelli relativi agli oneri fiscali o contrattuali (cauzione, imballo, trasporto, montaggio e simili).

TITOLO II SCELTA DEL CONTRAENTE

ARTICOLO 6 (Esclusione dalla partecipazione alle gare)

1. Sono comunque esclusi dalla partecipazione alle gare i

soggetti che:

- a) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- c) nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- d) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
- e) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e della tasse secondo la legislazione vigente;
- f) si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

2. Sono altresì esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che nell'esecuzione dei contratti si siano resi responsabili, negli ultimi tre anni, di grave inadempienza contrattuale nei confronti dell'Amministrazione regionale, accertata con decreto motivato del Dirigente responsabile del contratto al termine di un apposito procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente, avviato a seguito della relazione di cui al quarto comma del precedente art. 4.

ARTICOLO 7

(Forme di contrattazione)

1. La procedura per la scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alle gare.

2. A tal fine, tutti i contratti che l'Amministrazione intende stipulare sono proceduti di regola da licitazione privata, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui ai successivi art. 13, 16 e 17.

3. Nessuna fornitura, prestazione od opera può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di sottrarla all'applicazione della presente legge.

ARTICOLO 8

(Bando di gara e relative forme di pubblicità)

1. Il bando contiene:

- a) l'indicazione dell'Ente appaltante, gli estremi della deliberazione di approvazione del programma annuale e del decreto di indizione della gara, l'indirizzo dell'ufficio al quale devono essere inviate le domande di cui alla successiva lettera d);
- b) descrizione della fornitura o servizio da eseguire e relativo importo;
- c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione e del relativo criterio di valutazione delle offerte;
- d) l'indicazione del termine entro il quale gli interessati possono inoltrare le domande di partecipazione alla gara;
- e) l'indicazione dei requisiti legali e fiscali che il candidato deve possedere, nonché i requisiti di carattere tecnico ed economico-finanziario per l'ammissione a partecipare alla procedura;
- f) l'indicazione dell'eventuale possibilità per i partecipanti di presentare offerte concernenti una parte della fornitura o del servizio;
- g) l'indicazione dell'eventuale possibilità per i partecipanti di presentare domanda, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo con altre imprese, ai sensi della normativa vigente;
- h) il termine entro cui l'Amministrazione rivolgerà l'invito a presentare le offerte;
- i) altre indicazioni eventualmente necessarie ai fini della partecipazione.

2. Nei casi in cui si proceda a licitazione privata o ad appalto concorso il Dirigente responsabile del contratto dispone la pubblicazione integrale del bando di gara nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 quotidiani a diffusione nazionale di cui uno avente particolare diffusione nella Regione Toscana.

ARTICOLO 9

(Gare pubbliche: disposizioni generali)

1. L'individuazione dei soggetti inviati a partecipare alla gara deve essere effettuata tenendo conto della loro capacità tecnica ed economico-finanziaria dimostrata mediante idonea documentazione in conformità con quanto previsto nel bando di gara secondo le disposizioni della normativa vigente.

2. E' consentito in fase di preselezione invitare il soggetto concorrente a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

3. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione, fissato nel bando di gara, non può essere inferiore a 20 giorni

dalla pubblicazione del bando medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; in caso di motivata urgenza il termine non può essere inferiore a 10 giorni.

4. La domanda di partecipazione non vincola l'Amministrazione regionale; l'eventuale esclusione è disposta con decreto motivato del Dirigente responsabile del contratto.

5. Gli inviti a gara devono essere diramati a mezzo di servizio postale raccomandato di Stato entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del bando gara sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

6. Le offerte, insieme ai documenti richiesti nella lettera di invito, devono pervenire all'Ufficiale Rogante della Regione Toscana, di cui al successivo articolo 20, a mano o a mezzo di servizio raccomandato di Stato, secondo le prescrizioni, modalità e termini fissati nella lettera di invito dal Dirigente responsabile del contratto, pena la inammissibilità dell'offerta.

7. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito; in casi di motivata urgenza il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito a gara.

8. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile.

9. Nel caso di presentazione di due offerte aventi lo stesso oggetto, da parte dello stesso soggetto, viene presa in considerazione l'ultima in ordine di tempo.

10. Non sono ammesse offerte per telegramma, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

11. Quando in un'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.

12. Nel giorno e nell'ora stabiliti nella lettera di invito, il Presidente di gara dichiara aperta la medesima. Ove non siano state presentate almeno due offerte la gara è dichiarata deserta, salvo che nel bando di gara o nella lettera di invito sia prevista l'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

13. Fuori dei casi in cui la gara sia dichiarata deserta, il Presidente provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, verifica la corrispondenza dei documenti a corredo dell'offerta, apre le buste contenenti l'offerta e legge

quest'ultima ad alta voce, contrassegnandola su ogni foglio.

14. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo, previa verbalizzazione delle sedute svolte apprestando appositi sigilli sui plichi e documenti.

ARTICOLO 10

(Licitazione privata: criteri di aggiudicazione)

1. Nella procedura di licitazione privata all'aggiudicazione si provvede in uno dei seguenti modi:

- a) per mezzo di offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando di gara;
- b) per mezzo di offerte di prezzi unitari.

2. Quando la licitazione si tiene col metodo di cui al primo comma lett. a), il Presidente di gara, prima di procedere all'apertura dei plichi, può prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare; in tal caso il limite sarà indicato in una scheda sigillata che il Presidente di gara aprirà solo dopo la lettura di tutte le offerte valide, escludendo dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segreto contenuto nella scheda. Sono parimenti escluse le offerte che, anche in assenza del limite prefissato dall'Amministrazione, presentino una percentuale di ribasso o di aumento superiore al 50 per cento rispetto al prezzo indicato a base di gara.

3. Quando la licitazione si tiene con il metodo di cui al primo comma lett. b), unitamente alla lettera di invito, ai concorrenti è inviato l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie senza l'indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e di un modulo a più colonne denominato "Lista delle categorie per l'esecuzione dell'appalto".

4. Nel suddetto modulo devono essere riportati per ogni categoria:

- a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie con specifico riferimento all'elenco descrittivo;
- b) nella seconda colonna l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce.

5. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'Amministrazione, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato nella terza colonna, con i prezzi unitari che si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle categorie e, nella quarta colonna, con il prodotto dei quantitativi risultanti dalla

seconda colonna per i prezzi indicati nella terza.

6. Sia i prezzi unitari che il prezzo complessivo offerto sono indicati in cifre ed in lettere; quest'ultimo e' rappresentato dalla somma dei prodotti di cui al precedente comma e deve essere apposto dal concorrente in calce al modulo stesso.

7. Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo complessivo correttamente calcolato con riferimento ai prezzi unitari offerti.

8. Il modulo e' sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non puo' presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

9. Nei casi di cui al primo comma, lett. b), il Dirigente responsabile del contratto puo' prestabilire il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono superare, pena la inammissibilita'. Tale prezzo e' comunicato nella lettera di invito a gara.

ARTICOLO 11

(Licitazione privata: aggiudicazione)

1. Quando la licitazione si tiene con il metodo di cui all'art. 10, primo comma, lett. a), il Presidente di gara aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta piu' vantaggiosa.

2. Quando la licitazione si tiene con il metodo di cui all'art. 10, primo comma, lett. b), il Presidente letto ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente, formula la graduatoria provvisoria delle offerte e successivamente procede alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivamente piu' vantaggioso, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti e la loro somma.

3. Se non vi sono correzioni da apportare o se nonostante le correzioni apportate, l'offerta verificata resti la piu' vantaggiosa, il Presidente aggiudica in via provvisoria il contratto al concorrente per il prezzo complessivo piu' vantaggioso.

4. Nel caso in cui per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo piu' vantaggioso e' stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.

5. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio ai

sensi dell'art. 77 del RD 23.5.1924 n. 827.

ARTICOLO 12 (Offerte anomale)

1. Quando l'offerta rimasta aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anomalo rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, il Presidente, sulla base di una relazione motivata del Dirigente responsabile del contratto, non oltre 15 giorni dalla data della gara, chiede, per mezzo del servizio postale raccomandato di Stato, agli offerenti di far pervenire all'Ufficio Rogante di cui al successivo art. 20, le analisi di tutto o di alcuni prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

2. Quando tali elementi non siano stati presentati o non vengano ritenuti adeguati il Presidente, con atto motivato sulla base di precisi rilievi tecnici e contabili, esclude le offerte ritenute inaccettabili e propone l'aggiudicazione provvisoria al concorrente che segue in graduatoria.

ARTICOLO 13 (Appalto concorso)

1. Si procede all'appalto concorso quando si tratti di forniture o servizi di particolare complessità tecnica, scientifica ovvero di particolare pregio artistico.

2. In tal caso, stabilite nel capitolato speciale le caratteristiche della prestazione, i soggetti rimasti idonei in base ai requisiti indicati nel bando di gara sono invitati a presentare entro un termine perentorio il progetto e l'offerta economica, nei modi e nelle forme stabilite nella lettera d'invito.

3. Alla valutazione dei progetti e delle relative offerte provvede apposita Commissione interdisciplinare costituita ai sensi del successivo art. 14.

4. La Commissione, dopo l'apertura della gara da parte del Presidente e l'ammissione dei partecipanti, procede all'esame dei progetti e propone quello che ritiene migliore, in base agli elementi di giudizio di cui al successivo comma, variabili a seconda della natura della prestazione.

5. All'aggiudicazione si procede in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di valutazione previsti nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara, indicati possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza, quali ad esempio il prezzo, il termine di consegna

o di esecuzione, la qualità, il rendimento, il costo di utilizzazione, il merito tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica e le caratteristiche estetiche e funzionali.

6. I risultati dei lavori della Commissione sono trasmessi al Dirigente responsabile del contratto che aggiudica la gara ovvero, nel caso in cui nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto concorso, può dar luogo ad altra gara.

7. Nessun compenso o rimborso spetta di regola ai concorrenti per la compilazione di progetti da essi presentati. È tuttavia facoltà del Dirigente responsabile del contratto, di acquisire, su proposta della suddetta Commissione, uno o più progetti, corrispondendo il prezzo in una somma entro i limiti massimi e minimi stabiliti preventivamente nella lettera di invito.

8. Il Dirigente responsabile può altresì, ove ricorrano circostanze eccezionali, qualificate sia in relazione all'interesse dell'Amministrazione, sia in rapporto alla professionalità ed all'impegno economico del concorrente, concedere, su proposta della Commissione stessa, compensi o rimborsi spese ai concorrenti i cui progetti, anche se non prescelti, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo.

ARTICOLO 14

(Commissione interdisciplinare)

1. La Commissione preposta all'esame dei progetti è composta da tre a cinque membri ed è nominata con decreto del Dirigente responsabile del contratto, su designazione dei coordinatori dei dipartimenti interessati, tra i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale.

2. Quando tra i dipendenti non vi siano professionalità adeguate per la natura della prestazione dedotta nel contratto, il Dirigente responsabile del contratto, previa informazione alla Giunta regionale, dando espressa motivazione di tale assenza, nomina esperti esterni all'Amministrazione.

A tal fine richiede la designazione di una rosa di nominativi agli ordini e albi professionali competenti per materia, ove esistenti. Ove le designazioni non siano pervenute nel termine assegnato, il Dirigente procede alla nomina prescindendo dalle stesse.

3. Il Dirigente responsabile del contratto non può far parte della Commissione.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dall'Ufficiale Rogante di cui al successivo articolo 20.

ARTICOLO 15

(Pubblicità degli esiti di gara)

1. I risultati delle gare di cui agli artt. 10 e 13 sono resi pubblici tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del decreto dirigenziale con il quale sono approvati i risultati medesimi ed è aggiudicata la fornitura o servizio.

ARTICOLO 16

(Trattativa privata)

1. Si procede a trattativa privata allorché ricorra una delle seguenti circostanze:

- a) quando si tratti di spesa il cui importo presunto non superi L. 100.000.000.-, esclusi gli oneri fiscali;
- b) quando la licitazione o l'appalto concorso siano stati esperiti infruttuosamente o siano andati deserti;
- c) quando si tratti di acquisto di cose la cui produzione è garantita da privata industriale ovvero di macchine, strumenti e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
- d) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento, ed il loro valore complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale;
- e) quando si tratti di forniture complementari non comprese nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventate necessarie per la fornitura oggetto del contratto, a condizione che non possano venire separate sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale e quando il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, ed il loro valore complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale;
- f) quando si tratti di locazione di immobili destinati ad uffici o servizi regionali;
- g) quando per l'urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'Amministrazione, espressamente riconosciuti e motivati dal Dirigente responsabile del contratto nel decreto di

autorizzazione, non possano essere osservati i termini di cui all'art. 9 per la licitazione privata e per l'appalto concorso sempreche' l'importo del contratto non superi L. 200.000.000.-, esclusi gli oneri fiscali; le circostanze addotte per giustificare tale urgenza non devono in alcun caso essere imputabili all'Amministrazione.

2. L'affidamento a trattativa, ai sensi del primo comma lett. a), b), e g) avviene mediante gara informale alla quale devono essere invitati un congruo numero di soggetti, iscritti all'Albo dei fornitori della Regione Toscana di cui al successivo art. 18, tale da garantire una concorrenza effettiva e comunque in numero non inferiore a tre.

3. Gli importi limite di cui al primo comma del presente articolo e del primo comma del successivo art. 17 sono adeguati annualmente con provvedimento del Responsabile della struttura organizzativa competente in materia di contratti, da adottarsi nel mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto della variazione di percentuale verificatasi fra gli indici generali dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale relativi al mese di settembre dell'ultimo anno.

ARTICOLO 17

(Spese di economia)

1. Nel limite di importo di L. 150.000.000.=, esclusi gli oneri fiscali, possono essere eseguite in economia forniture e servizi necessari per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione Regionale che hanno il carattere di spesa corrente.

2. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità procedurali per le spese di cui al primo comma e le relative tipologie.

3. Alle spese in economia provvede il dirigente responsabile della struttura competente per materia con ordinativi diretti.

4. Gli ordinativi previsti al terzo comma sono emessi esclusivamente per spese al cui pagamento provvede il Funzionario Delegato nell'ambito delle aperture di credito disposte in suo favore secondo quanto stabilito dalla legge regionale relativa alla disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali.

ARTICOLO 18

(Albo dei Fornitori della Regione Toscana)

1. L'Albo dei Fornitori della Regione Toscana contiene l'elencazione dei soggetti ritenuti idonei per specializzazione, capacità e serietà a concorrere alle varie forniture e servizi

occorrenti per il funzionamento degli uffici regionali, per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 16 e 17.

2. Un apposito disciplinare per l'impianto, aggiornamento e tenuta dell'Albo dei Fornitori della Regione Toscana e' approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'entrata in vigore del nuovo disciplinare la tenuta dell'Albo e' da effettuarsi ai sensi del disciplinare approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2652 del 18 marzo 1985.

ARTICOLO 19

(Presidenza delle gare)

1. Nelle gare pubbliche le funzioni di Presidente di gara sono svolte da un dirigente del ruolo unico regionale designato con decreto del Coordinatore del dipartimento competente in materia di contratti, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Qualora alla Presidenza delle gare corrisponda l'attribuzione della responsabilita' di una struttura o di una posizione individuale la nomina e' deliberata dalla Giunta regionale con le modalita' di cui all'art. 19, III comma, della LR 7 novembre 1994 n. 81.

ARTICOLO 20

(Ufficiale Rogante)

1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti

per cui occorra pubblicita' ed autenticita' della forma, sono ricevuti con le modalita' prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, dall'Ufficiale Rogante, individuato tra i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale, di qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso di idonea preparazione professionale. L'Ufficiale Rogante e il sostituto, in caso di sua assenza o impedimento, sono nominati con delibera della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'Ufficiale Rogante agli effetti di legge deve registrare e custodire i contratti ed i verbali di gara di cui al successivo art. 21, terzo comma, lettera a), in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio.

3. Per i contratti di cui alla lettera a), terzo comma, del successivo art. 21, l'Ufficiale Rogante autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

4. L'Ufficiale Rogante cura altresì gli adempimenti tributari

connessi ai contratti della Regione in forma pubblica amministrativa e ne e' responsabile; a lui fanno carico le penalita' di vario ordine previste in caso di mancata o tardiva registrazione, in quanto a lui stesso imputabili.

5. All'Ufficiale Rogante, per la sua funzione, non e' dovuto alcun compenso o indennita' a carico dell'Amministrazione o di terzi.

ARTICOLO 21

(Stipula dei contratti)

1. La stipula dei contratti avviene di norma entro 30 giorni dall'approvazione dei risultati della gara.

2. Qualora sopraggiunga un'evenienza che renda superflua o dannosa la conclusione del contratto il Dirigente responsabile, fino a quando il contratto medesimo non e' stipulato puo' motivatamente revocare il provvedimento di cui al precedente comma.

3. I contratti possono esser stipulati:

- a) in forma pubblica amministrativa, innanzi all'Ufficiale Rogante, a norma delle vigenti disposizioni;
- b) a mezzo di scrittura privata;
- c) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato o alla proposta dell'Amministrazione regionale;
- d) a mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, quando siano concluso con ditte commerciali.

TITOLO III

IL CONTRATTO

ARTICOLO 22

(Durata dei contratti)

1. I contratti devono avere termine e durata certi.

2. Non si puo' variare la durata dei contratti gia' stipulati quando siano in corso di esecuzione, salvo i casi consentiti dalla legge.

3. Il rinnovo dei contratti e' ammesso in conformita' alla normativa statale vigente.

ARTICOLO 23

(Cauzione provvisoria)

1. La costituzione della cauzione provvisoria e' fatta secondo le forme prescritte dall'Amministrazione nella lettera di invito.

2. La cauzione provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario, ove prevista, resta vincolata fino alla stipula del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento dell'aggiudicazione o revoca di cui al secondo comma del precedente articolo 21.

3. Le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate, nella licitazione privata, non appena terminata la gara, e nella trattativa privata e nell'appalto concorso, per effetto dell'atto che approva i risultati della gara.

4. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti a stipulare il contratto, salvo che per cause a lui non imputabili, l'Amministrazione, a titolo di penalità, incamera la cauzione.

5. Le cooperative di produzione e lavoro ed i loro Consorzi possono chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 27.7.1967 n. 649 e delle altre agevolazioni per esse previste.

6. Il provvedimento di autorizzazione a gara può prevedere l'esonero per i soggetti invitati dalla presentazione della cauzione provvisoria.

ARTICOLO 24 (Cauzione definitiva)

1. La cauzione deve essere costituita, anche integrando il deposito cauzionale provvisorio, in una delle seguenti forme:

- a) deposito presso il Tesoriere di numerario, vincolato per il ritiro al benessere dell'Ente;
- b) deposito presso il Tesoriere di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati a prezzo di borsa nel giorno del deposito;
- c) prestazione di specifica fidejussione bancaria o di altri istituti ed aziende autorizzati, ivi comprese le compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate.

2. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

3. Gli interessi eventualmente prodotti dai depositi definitivi sono liberamente esigibili dal depositante; comunque nessun onere per interessi può far carico all'Amministrazione.

4. Nel procedimento di licitazione privata, ove il verbale tenga luogo a contratto, la cauzione prestata dal concorrente aggiudicatario è cauzione definitiva a tutti gli effetti.

ARTICOLO 25

(Anticipazioni e revisione prezzi)

1. I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati né interessi per somme che i contraenti devono anticipare per la loro esecuzione, essendo solo ammessi pagamenti in acconto, in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni o delle prestazioni fornite.

2. Il Dirigente responsabile del contratto può motivatamente consentire, in deroga a quanto disposto dal comma precedente, anticipazioni sull'importo contrattuale, nella misura stabilita con decreto del Ministero del Tesoro, previa prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio della prestazione. Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

3. Salvo che per i beni o prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo, i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili.

4. Per i contratti di durata la revisione prezzi è ammessa secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.

ARTICOLO 26

(Subappalto)

1. È fatto divieto all'appaltatore, pena la decadenza dal contratto e la perdita della cauzione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura o il servizio aggiudicatogli, ove tale facoltà non sia prevista dal bando di gara o dal capitolato speciale d'appalto e salvo comunque espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 27

(Atto di sottomissione e atto aggiuntivo)

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi, mediante atto di sottomissione, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che le suddette variazioni siano contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da mutare la natura della prestazione compresa nell'appalto.

2. Oltre detto limite si provvede con l'adozione di un atto aggiuntivo da parte del Dirigente responsabile del contratto stipulato nella stessa forma del contratto originario.

ARTICOLO 28 (Spese contrattuali)

1. Tutte le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell'Amministrazione procedente.
2. Le spese di copia, di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso che per legge non devono gravare sul committente, sono a carico del contraente.
3. Quando il contraente sia un soggetto pubblico le spese di cui al secondo comma sono ripartite in misura paritaria.

ARTICOLO 29 (Collaudo)

1. Qualora l'oggetto del contratto riguardi forniture e servizi che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo da parte di una Commissione appositamente nominata con decreto del Dirigente responsabile del contratto e composta da non meno di tre esperti, designati dai Coordinatori dei dipartimenti interessati.
2. Alle commissioni di collaudo si applicano le disposizioni di cui al II comma dell'art. 14.
3. Il Dirigente responsabile del contratto non può far parte della Commissione di collaudo.
4. Gli incaricati del collaudo rispondono solidalmente, sotto il profilo patrimoniale, qualora l'inosservanza di prescrizioni tecniche abbia comportato l'inefficienza della fornitura o prestazione anche in relazione al costo sopportato.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30 (Norme di rinvio)

1. Per quanto altro attinente alla materia dei contratti di forniture e di servizi, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al RD 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, al RD 23.5.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla legge 2.2.1973, n. 14 e successive modificazioni per quanto attiene gli altri criteri di aggiudicazione in essa previsti.

ARTICOLO 31

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica anche alle procedure contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi di competenza degli Enti dipendenti dalla Regione, che provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge a conformare, ove necessario, i rispettivi ordinamenti interni.

ARTICOLO 32

(Abrogazioni delle norme precedenti)

1. La legge regionale 25.6.1981, n. 54 "Disciplina dell'attività contrattuale della Regione" è abrogata salvo l'art. 19, che resta in vigore ai sensi del successivo art. 33.

ARTICOLO 33

(Incarichi professionali e contratti di ricerca e consulenza)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riordinata anche la disciplina concernente i contratti relativi ad incarichi professionali ed ai contratti di ricerca e di consulenza.

2. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al primo comma, ai contratti in questione continuano ad applicarsi la LR 20.7.1972 n. 21 e l'art. 19 della LR 25.6.1981 n. 54.

ARTICOLO 34

(Norma transitoria)

1. Per il primo anno di applicazione della presente legge, il programma dei contratti di cui all'art. 2, è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.